



COMUNE DI GIBA
Assessorato alla Pubblica Istruzione

REGOLAMENTO DI ACCESSO E FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 023 del 29/08/2016

Art. 1. Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di Trasporto Scolastico, organizzato dal Comune di Giba, per gli alunni residenti nel territorio comunale e frequentanti le scuole dell'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Art. 2. Caratteristiche del Servizio di trasporto scolastico Comunale – “Scuolabus”.

1. Nell'ambito delle disposizioni relative al Diritto allo Studio, il Comune di Giba assicura il trasporto scolastico agli alunni iscritti alle scuole dell'Infanzia, Primaria e secondaria di primo grado al fine di facilitare la frequenza scolastica obbligatoria;
2. Il servizio viene organizzato secondo percorsi specifici di andata e ritorno ed attraverso l'individuazione di punti di raccolta non modificabili dagli utenti (fermate).
3. Non è previsto il trasporto porta a porta ovvero individualizzato, se non in casi di disabilità certificata, per le quali saranno valutate eventuali fermate alternative.
4. Per ogni sede scolastica servita dal servizio scuolabus viene attivato un solo percorso di andata e un solo percorso di ritorno al giorno per ogni itinerario in relazione ai diversi orari di entrata e uscita delle scuole.
5. Non sono previste corse diverse dagli orari scolastici annuali, ovvero in caso di sciopero, ecc.... del personale delle scuole.
6. Viene garantito l'accompagnatore per il trasporto degli alunni delle scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado nelle modalità che l'Amministrazione Comunale intende individuare (appalti, affidamenti, volontariato).
7. In caso di condizioni meteorologiche avverse gravi o altre calamità naturali il servizio di trasporto potrà essere sospeso.
8. Sugli scuolabus possono essere trasportati promiscuamente alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.

Art. 3. Organizzazione del servizio

- Il trasporto viene effettuato dal punto di raccolta (fermata) alla scuola e ritorno dalla scuola al punto di raccolta (fermata) secondo orari annuali determinati in base al percorso e comunicati alle famiglie.
- Le fermate dello scuolabus verranno segnalate da apposita cartellonistica stradale e saranno individuate con la Polizia Locale e scelte con i seguenti criteri:

- in fermate già esistenti per gli autobus di linea;
- in luoghi non pericolosi;
- in strade pubbliche (non private);

in strade che consentano il transito e le manovre del mezzo adibito a scuolabus;

- Le fermate sono presenti in tutte le frazioni e strade provinciali facenti parte del Comune di Giba ma distanti oltre 1 Km dal centro abitato; le restanti fermate individuate nel centro abitato dovranno distare tra loro almeno di 250 m, con possibilità di deroga solo per ragioni connesse alla sicurezza della viabilità e valutate con l'ausilio della Polizia Locale.
- E' facoltà dell'Ufficio Pubblica Istruzione, sentita la Polizia Locale, aggiungere altre fermate durante l'anno scolastico, in caso di necessità o casi gravi particolari.
- Solo in casi del tutto straordinari e urgenti gli alunni potranno essere trasportati ad una fermata diversa da quella prossima al luogo di residenza, previa richiesta scritta da parte dei genitori e se tale variazione non comporti disagio e/o modifica sostanziale al percorso originale a rispetto degli altri alunni trasportati.

Art. 4. Piano annuale di trasporto scolastico

1. L'ufficio comunale preposto predispone ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico sulla base degli orari e dei percorsi dell'anno precedente.
2. Il piano viene aggiornato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi.
3. I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi. La programmazione dei percorsi deve comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.

4. Il piano annuale può essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza.

5. Il piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non possono pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

Art. 5. Accesso al servizio

1. Il servizio è a domanda individuale, ovvero attivabile solo a richiesta prima di ogni inizio di anno scolastico, nei periodi segnalati dall'Ufficio Pubblica Istruzione;
2. Il servizio è a pagamento e il costo è deliberato annualmente dalla Giunta Comunale;
3. La domanda per richiedere il servizio deve essere presentata ogni anno su apposita modulistica all'Ufficio Pubblica Istruzione nelle modalità e tempi resi noti dallo stesso ufficio annualmente;
4. All'atto della presentazione della domanda il genitore (o altra figura esercente la responsabilità genitoriale) deve sottoscrivere la presa visione del presente regolamento ed accettarne tutte le condizioni, senza riserva alcuna;
5. Potranno essere accolte domande di sola andata o solo ritorno ma per tale opzione non è prevista riduzione di retta;
6. Le domande pervenute verranno valutate dal Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione ed accettate in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:

1. Alunno residente in frazione o in abitazione fuori centro abitato di Giba con una distanza dalla scuola di appartenenza di almeno 2 Km;

2. Alunno disabile in stato di Handicap grave (con invalidità accertata);

3. Alunno residente in frazione o in abitazione fuori centro abitato con una distanza dalla scuola di appartenenza di almeno 1,5 Km;

4. Alunno residente in frazione o in abitazione fuori centro abitato con una distanza dalla scuola di appartenenza di almeno 1Km;

esaurita la graduatoria di accesso per i predetti criteri (dal punto 1 al punto 4) potranno essere prese in considerazione, solo a disponibilità di posti, i seguenti richiedenti:

5. Alunno residente in abitazione sita nel centro abitato di Giba con una distanza dalla scuola di almeno 500 m. Saranno valutate le disponibilità in base alla data e al numero di protocollo comunale (ordine cronologico di arrivo).

Art. 6. Costo del servizio e modalità di pagamento

1. La tariffa annuale per la fruizione del Servizio Scuolabus, deliberata annualmente dalla Giunta Comunale, è fissa ma differenziata in base alle fasce ISEE di appartenenza del nucleo familiare dell'alunno iscritto.
2. La tariffa annuale per la fruizione del servizio potrà essere versata in un'unica soluzione entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno oppure a cadenza trimestrale con scadenze improrogabili stabilite al 30 settembre – 31 dicembre – 31 marzo.
3. Al fine di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico per casi sociali in carico all'Ufficio Servizio Sociale e non rientranti nelle tipologie elencate al precedente art. 4, saranno valutate eventuali agevolazioni/ esenzioni in deroga al presente regolamento attraverso un progetto individualizzato redatto dall'Assistente Sociale Comunale, da sottoporre per propria Deliberazione alla Giunta Comunale.
4. La retta di frequenza per il servizio richiesto ed attivato dopo settembre ma entro dicembre dell'anno di riferimento, dovrà essere pagata per intero entro la fine del mese di accettazione servizio.
5. La retta di frequenza per il servizio richiesto ed attivato da gennaio di ogni anno scolastico sarà corrisposta al 70% e dovrà essere pagata entro la fine del mese di accettazione servizio.
6. In caso di iscrizione al servizio di due o più figli appartenenti allo stesso nucleo familiare la retta da corrispondere sarà pari al 100% per il primo figlio e al 50 % per ogni altro figlio.
7. Qualora i genitori (o gli esercenti la responsabilità genitoriale) tenuti al pagamento della retta di frequenza, dopo idoneo sollecito, non dovessero provvedere a saldare la spesa entro i termini prescritti, perderanno d'ufficio il diritto di fruizione e il servizio verrà sospeso dopo il primo richiamo di pagamento senza esito e verranno avviate le procedure di riscossione coattiva a norma di legge.

8. Coloro che rinunciano al servizio, trascorsi meno di 15 giorni dalla data di comunicazione dell'accettazione della richiesta, previa comunicazione scritta di rinuncia all'Ufficio Pubblica Istruzione saranno esentati dal pagamento della retta.
9. Le rinunce al servizio durante l'anno scolastico devono essere comunicate per iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione e non danno diritto ad alcun rimborso.

Art. 7. Termini di iscrizione

Le iscrizioni al servizio verranno accolte esclusivamente nel periodo individuato e pubblicizzato dall'Ufficio Pubblica Istruzione per ogni anno scolastico. Ulteriori domande potranno essere raccolte durante l'anno scolastico, previa verifica dei requisiti, ed accolte solo a disponibilità di posti.

Art. 8. Disposizioni sull'utilizzo del servizio

1. Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto evitando di dare disturbo al conducente, rimanendo seduti nei periodi di corsa del mezzo ed evitando atti che possano comportare pericolo o danno;
2. In caso di comportamento scorretto, l'accompagnatore e/o l'autista, oltre al richiamo verbale direttamente all'alunno segnalerà all'Ufficio Pubblica Istruzione quanto accaduto, che a sua volta attiverà il richiamo scritto ai genitori dell'alunno indisciplinato; Dopo tre segnalazioni scritte l'utente verrà sospeso e/o dimesso dal servizio;
3. In caso di sospensione non sorge diritto al rimborso della tariffa;
4. Gli alunni non dovranno:
 - danneggiare la vettura;
 - imbrattarla con scritte o cibi;
 - provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati;
 - arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori;
 - distrarre l'autista dalle proprie mansioni;
5. Gli eventuali danni arrecati dagli utenti del servizio, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi o a se stessi, accertati con testimonianza dell'accompagnatore e/o dell'autista in servizio, saranno risarciti dai genitori o da chi ne detiene la responsabilità genitoriale;
6. Gli alunni dovranno occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre;
7. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento) prima della salita sul mezzo di trasporto e dopo la discesa dallo stesso.
8. E' fatto obbligo al genitore, oppure ad un familiare maggiorenne od ad un esercente la responsabilità genitoriale o persona di fiducia opportunamente delegata dai genitori di accompagnare e sorvegliare alla fermata stabilita gli alunni minorenni che fruiscono del servizio scuolabus fino alla salita sullo scuolabus (per il percorso di andata) e nella ripresa della custodia degli stessi, al ritorno da scuola, dal momento della discesa dal mezzo;
9. All'obbligo previsto al precedente comma 8, non è ammessa nessuna eccezione e/o manleva, tranne per gli alunni minorenni della scuola secondaria di primo grado per i quali è richiesta opportuna manleva alla discesa dal mezzo sottoscritta dai genitori;
10. In caso di mancata custodia al ritorno dalle scuole al momento della discesa dal mezzo sarà attivata la procedura con le forze dell'ordine per mancato accudimento e il minore posto in luogo sicuro fino all'arrivo dei genitori.
11. Dopo 2 episodi definiti al precedente comma 10 l'alunno sarà dimesso dal servizio.

Art. 9. Richiami e controlli

1. L'autista dello scuolabus e l'accompagnatore dovranno vigilare sugli alunni provvedendo al richiamo verbale immediato in caso di comportamento scorretto e alla successiva segnalazione all'Ufficio Pubblica Istruzione;
2. Per gli alunni che nonostante il richiamo perseverino a comportarsi in modo non adeguato verranno prese idonee misure di tutela attraverso l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 7;
3. L'accompagnatore ha il compito di sorvegliare gli alunni fruitori del servizio nelle operazioni di salita e discesa, nelle verifiche delle deleghe alla consegna dei bambini a persone diverse dai genitori;

4. Sia l'accompagnatore che l'autista non potranno consegnare l'alunno se non ai genitori o a persona da loro delegata, neanche a persone legate da vincoli di parentela se non idoneamente delegati su apposita modulistica e registrati dall'Ufficio Pubblica Istruzione;
5. In caso di assenza dei genitori o persone da essi delegate alla fermata l'alunno sarà trattenuto sullo scuolabus e condotto presso gli Uffici Comunali o presso il comando delle forze dell'ordine Locale (Polizia Locale o Carabinieri) ed ivi opportunamente sorvegliato in attesa del ricongiungimento con il genitore o un suo delegato. Nel caso non fosse possibile rintracciare o avvisare le persone suddette l'alunno sarà consegnato agli organi di Polizia Competente per idonea collocazione in luogo protetto;
6. Nel caso di assenza dell'accompagnatore, se non è possibile la sua sostituzione, le relative funzioni verranno svolte dall'autista, responsabile della custodia dei minori affidati.

Art. 10. Sanzioni

1. Per gli alunni che adottano comportamenti scorretti durante il trasporto sullo scuolabus si applicheranno i seguenti provvedimenti:
 - Richiamo verbale
 - Avviso Formale (scritto) ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio;
 - Sospensione dall'utilizzo del servizio;
 - Dimissioni dal servizio.
2. Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione ai genitori dell'alunno oltre che al soggetto che gestisce il trasporto (p.c.);
3. Il provvedimento che dispone la dimissione dal servizio, essendo cagionato da caso grave, sarà immediatamente eseguibile dal giorno successivo alla notifica.

Art. 11. Comportamento degli autisti

1. Gli autisti dello scuolabus devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori;
2. Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele suggerite dalla normale prudenza al fine di tutelare l'incolumità dei minori sia durante il trasporto che durante le fermate; nonché hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità;
3. la vigilanza al precedente comma 2 deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori o degli insegnanti;
4. Gli autisti non possono apportare di propria iniziativa né su richiesta dei genitori modifiche, anche temporanee, agli itinerari, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio.
5. Gli autisti in casi urgenti di viabilità o di abbandono temporaneo dei minori in orari di chiusura del Comune si rivolgeranno direttamente alla Polizia Locale.

Art. 12. Responsabilità dei genitori degli alunni

I genitori degli alunni di ogni ordine e grado scolastico o chi per loro esercita la responsabilità genitoriale per il servizio di che trattasi, oltre a quanto previsto a loro carico dalla legge e dai Codici Civile e Penale sono responsabili:

1. di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto;
2. della custodia e conduzione dei minori nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla propria abitazione, sia all'andata che al ritorno dalla scuola;
3. dell'affido dei minori ai soggetti da costoro incaricati tramite delega;
4. della mancata presenza alla fermata del ritorno di persona delegato al ricevimento del minore.

Art. 13. Uscite didattiche

1. Realizzata la finalità primaria del servizio, il Comune, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse, può mettere a disposizione i propri automezzi per trasportare gli alunni in uscite didattiche non oltre i 30 Km dal territorio comunale, dal lunedì al venerdì mattina negli orari compresi tra le ore 9,30 - 13,30.
2. Per usufruire dei servizi di cui al presente articolo il dirigente scolastico, o suo delegato, deve far pervenire, almeno 10 giorni prima della data programmata per l'uscita didattica, una specifica richiesta scritta all'Ufficio Pubblica Istruzione, corredata da tutti gli elementi necessari

(numero degli alunni da trasportare, orario di partenza e di arrivo, luogo di destinazione) per consentire una adeguata organizzazione del servizio di trasporto.

3. Il Responsabile Comunale del Servizio Trasporto provvede ad esaminare le richieste e a programmare e coordinare il servizio nei limiti delle risorse disponibili. Il Comune si riserva comunque di concedere l'autorizzazione in base alla disponibilità dei mezzi, secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni, dando tempestiva comunicazione ai richiedenti sull'esito della richiesta.

Art. 14. Trattamento dati personali

1. L'Ufficio Pubblica Istruzione e i dipendenti che a vario titolo hanno accesso alle pratiche degli utenti del trasporto utilizzeranno i dati personali e sensibili degli utenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. Ad esclusivo fine istituzionale e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico;
2. Per il suddetto fine i dati verranno trasmessi anche alla ditta appaltatrice del servizio ai sensi della normativa vigente in materia;
3. Ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

Art. 15. Riferimenti normativi

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia, al Codice Civile e al Codice Penale.

Con l'approvazione del presente regolamento vengono abrogate tutte le norme previgenti in contrasto con lo stesso.